



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| dott.ssa Sonia Martelli | Presidente |
| dott. Marcello Degni | Consigliere |
| dott. Giampiero Maria Gallo | Consigliere |
| dott.ssa Rossana De Corato | Consigliere |
| dott.ssa Maura Tina Pasqua Carta | Consigliere |
| dott.ssa Alessandra Cucuzza | Primo referendario |
| dott. Giuseppe Vella | Referendario |
| dott.ssa Rita Gasparo | Referendario |
| dott. Francesco Liguori | Referendario (relatore) |
| dott.ssa Alessandra Molina | Referendario |
| dott.ssa Valeria Fusano | Referendario |
| dott.ssa Adriana Caroselli | Referendario |
| dott. Francesco Testi | Referendario |
| dott.ssa Giulia Ruperto | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 26 gennaio 2022, convocata in conformità all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di San Fermo della Battaglia (CO)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del 27 dicembre 2021, proposta dal sindaco del comune di San Fermo della Battaglia (CO) e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 64 in pari data;

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lettera e), prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto, specificando che *«Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti»*;

VISTO l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 dei termini previsti dai commi 2, 5, 6 e 8-bis del suddetto articolo 85;

VISTO il decreto della Presidente della Sezione n. 10 dell'11 agosto 2021, di assegnazione di funzioni al Presidente aggiunto;

VISTO il decreto della Presidente della Sezione n. 1 del 4 gennaio 2022, con il quale è stato tra l'altro stabilito che *«le adunanze e le camere di consiglio della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia si terranno prevalentemente con le modalità da remoto»*;

VISTA l'ordinanza n. 96 del 28 dicembre 2021, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto tramite *Microsoft Teams*;

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco di San Fermo della Battaglia (CO) ha presentato una richiesta di parere *«in ordine alla possibilità di cedere parte della propria capacità assunzionale come risultante dall'applicazione del D.M. 17 marzo 2020»* a un ente gestore di un parco naturale regionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sull'ammissibilità soggettiva e oggettiva.

1.1. La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proviene dal comune ed è sottoscritta dal sindaco, organo di vertice responsabile dell'amministrazione comunale e legale rappresentante dell'ente (articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Né si oppone all'ammissibilità della richiesta il mancato inoltro tramite il consiglio delle autonomie locali, che costituisce un canale preferenziale, ma non esclusivo, per l'accesso alla funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo della Corte (si veda, da ultimo, la deliberazione di questa Sezione n. 9/2022/PAR del 14 gennaio 2022).

1.2. La richiesta è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, perché il tema del contenimento della spesa per il personale dei comuni, implicato dal quesito sottoposto alla Sezione, è riconducibile alla materia della contabilità pubblica. Né si ravvisano nel caso di specie elementi ostativi all'ausilio consultivo da parte di questa Sezione, come individuati dagli orientamenti della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020) e delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010).

2. Nel merito.

2.1. La Sezione è dunque chiamata a pronunciarsi sulla possibilità, per un comune, di cedere i propri "spazi assunzionali" a un ente gestore di un parco regionale. Tuttavia, alla luce della lettera e dello spirito delle disposizioni dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché della lettura sistematica delle medesime disposizioni con riferimento all'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la risposta al quesito non può che essere negativa.

2.2. Le citate disposizioni, infatti, prevedono, come ripetutamente ricordato anche da questa Sezione (si veda, da ultimo, la deliberazione n. 167/2021/PAR del 24 settembre 2021) un nuovo sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, delineato come segue:

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati

risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2.3. Il piano tenore letterale delle nuove disposizioni, dunque, non pare lasciare spazio a fattispecie derogatorie non espressamente enunciate, qual è invece quella puntualmente prevista dallo stesso articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni. Si tratterebbe, infatti, di eccezioni che in quanto tali, se non espressamente previste dalla legge, si scontrerebbero anche con lo spirito delle nuove disposizioni, che se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall'altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti. La scissione di questi due aspetti, pertanto, non può essere ammessa, se non espressamente prevista dalla legge come nel caso dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui ultimo periodo, con disposizione eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, prevede che «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Anche la lettura sistematica dell'articolo 33, comma 2, in questione con riferimento all'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000, dunque, conferma la risposta negativa al quesito posto alla Sezione dal comune di San Fermo della Battaglia.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di San Fermo della Battaglia (CO):

«L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non ammette fattispecie derogatorie o eccezionali non previste dalla legge quali quelle dello stesso articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni, e dell'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ne consegue che i comuni, in mancanza di una specifica previsione di legge, non possono cedere neanche in parte le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale».

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 26 gennaio 2022.

Il Relatore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2022

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)